N. R.G.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE NONA CIVILE

| Il Tribunale, in composizione col | legiale nelle persone dei seguenti magistrati: |
|-----------------------------------|--|
| Dott.ssa Piera Gasparini | Presidente |

Dott.ssa Rosa Muscio Giudice Relatore

Dott.ssa Laura Cesira Stella Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da

rappresentata e difesa
dall'avvocato presso il cui studio in

1/bis è elettivamente domiciliata, giusta delega in calce al ricorso

- ATTORE
contro

rappresentato e difeso dall'avvocato
presso il cui studio in è elettivamente
domiciliato, giusta delega in calce della memoria di costituzione di nuovo difensore,
depositata in data 7.9.2018

- CONVENUTO-

OGGETTO: Separazione Giudiziale



CONCLUSIONI

Per il PM:

seguito riportate:

"Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c in data 14.2.2017 e dell'ordinanza ex art. 709 comma 1 c.p.c in data 5.4.2017".

Per parte attrice e parte convenuta congiuntamente:

"1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi 2. Tenuto conto delle criticità emerse in occasione degli interventi dei Servizi Sociali e dell'attuale difficoltà nella relazione tra i coniugi, disporre, allo stato, l'affido esclusivo dei figli minori della, in favore della madre, con loro collocamento prevalente presso la signora 3. La signora de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio della compani , in merito a tutte le questioni di rilievo riguardanti i figli, in merito alla loro istruzione, alla loro salute, al catechismo, agli sport ed allo svago, fornendo al papà le informazioni utili, affinché lo stesso possa prendere parte alle varie attività e iniziative inerenti ai bambini ed aggiornandolo in merito agli esiti delle stesse, tramite e-mail. 4. Prevedere che il signor possa frequentare i figli secondo le indicazioni dei Servizi Sociali attualmente incaricati, nell'ottica di favorire un incremento delle visite tra il padre e i minori. 5. Disporre l'assegnazione della casa coniugale, con tutto ciò che l'arreda, alla signora , affinché vi abiti con i figli minori. consegnerà al signor i suoi beni ed effetti personali, ancora presenti nella casa coniugale, entro la fine di novembre 2019. Il Signor andrà a ritirarli secondo indicazioni e modalità concordate tra i legali delle parti. Il Signor , a sua volta e contestualmente al ritiro di cui anzidetto, consegnerà gli effetti personali della Signora e delle figlie, ancora in suo possesso. 7. Confermare, a carico del signor del figli, nella misura mensile complessiva di Euro 500,00 (166,00 Euro, pro quota, per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT costo vita, da versare entro il giorno 30 di ogni mese. 8. Le parti suddivideranno tra loro le spese straordinarie per i figli, in misura pari al 50%

per ciascuno, secondo il vigente Protocollo della Corte d'Appello di Milano, come di



"Le scelte relative all'istruzione, educazione e salute relative al minore devono essere sempre concordate dai genitori, in caso di figlio divenuto maggiorenne, tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori."

"L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alla spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagioni, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali di banco."

"Gli assegni famigliari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi tra le parti o diversa indicazione giudiziale."

Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalla parti, o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:

- SPESE MEDICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; ticket sanitari; d) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista. Con riguardo al relativo acquisto, le parti provvederanno ad acquisire, tempestivamente, due preventivi, da trasmettersi reciprocamente, per scegliere quello più conveniente, a parità di prodotto/prestazione; e) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario;
- SPESE MEDICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente; farmaci omeopatici;
- SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g)gite scolastiche senza pernottamento;



- SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout); e) baby sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori; spese per conseguimento per la patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.

Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.

Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.

- 9. Resteranno a carico esclusivo della signora le seguenti spese: spese per i mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico e spese per il tempo prolungato, pre- scuola e dopo scuola.
- 10. Gli assegni per il nucleo famigliare saranno percepiti dalla signora
- 11. La signora potrà effettuare per intero le detrazioni fiscali relative alle spese dei figli, salve quelle pagate anche dal signor che verranno detratte al 50% per ciascuna parte.
- 12. I coniugi proseguiranno nei percorsi di supporto psicologico già in essere.
- 13. Il signor trasferirà la sua residenza, spostandola dalla casa coniugale, entro e non oltre un mese dal deposito della presente memoria.
- 14. I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto e dei documenti di identità per sé stessi e per i figli minori.
- 15. La signora consentirà ai figli di frequentare con regolarità i nonni paterni, con cadenza costante, da concordare direttamente tra le parti, o tra i nonni materni e paterni, che sono rimasti in contatto tra loro. Questo con un preavviso di almeno tre giorni, d'intesa che le visite di cui trattasi potranno avvenire anche nel fine settimana.
- 16. Spese e competenze di procedura compensate tra le parti".



RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore

| Con ricorso, depositato in data 6.2.2017,chiedeva a questo |
|--|
| Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito |
| il disporre l'affido esclusivo a sé dei figli il il , |
| , nata il e , nato il , con collocamento presso di sé, di |
| regolamentare il diritto di visita dei figli con il padre in Spazio Neutro, attesi gli agiti |
| violenti da ultimo dallo stesso posti in essere e descritti in ricorso, per cui la stessa si era |
| momentaneamente trasferita presso i suoi genitori, di assegnare alla stessa la casa |
| coniugale, sita in via via proprietà dei suoi genitori e in uso alla |
| famiglia in comodato gratuito e di porre a carico del padre un contributo mensile per il |
| mantenimento dei figli di € 900, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. |
| Con comparsa, depositata in data 23.3.2017, si costituiva , aderendo alla |
| domanda di separazione e chiedendo l'affido condiviso dei figli con collocamento presso la |
| madre, una regolamentazione del suo diritto di frequentazione con i figli come stabilita dai |
| Servizi Sociali incaricati, l'assegnazione della casa familiare alla moglie e offrendo per il |
| mantenimento dei figli la somma omnicomprensiva di € 450 mensili. |
| In the 242,2017 consider the December that December 1 Tollers to the |

In data 24.2.2017 perveniva dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano copia di una segnalazione urgente da parte dei Servizi Sociali del comune di Inveruno che avevano avviato un'indagine sul nucleo familiare.

All'udienza presidenziale del 28.3.2017 il Presidente, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, sentiva ampiamente le parti che raggiungevano un accordo provvisorio in ordine ai tempi di permanenza dei figli con il padre e alle questioni economiche e chiedevano concordemente di espletare l'approfondimento psicodiagnostico indicato dai Servizi Sociali. Il Presidente, autorizzati i coniugi a vivere separati con provvedimento a verbale, con ordinanza riservata in data 31.3.2017 così provvedeva:

"letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;



| sentite personalmente le parti e i loro alfensori; |
|---|
| rilevato che, in attesa dell'udienza presidenziale del 28.3.2017, è stato emesso in data |
| 4.2.2017, in separato procedimento iscritto a seguito di ricorso della signora |
| , provvedimento inaudita altera parte ex art. 342bis c.c nei |
| confronti del signor e che all'udienza del 20.2.2017, fissata per la |
| conferma/revoca del provvedimento stesso, le parti avevano raggiunto un parziale accordo |
| sulle modalità di visita del padre con i figli, in attesa dell'udienza presidenziale; |
| rilevato che è pervenuta a questa AG in data 24.2.2017 dalla Procura della Repubblica |
| presso il Tribunale dei Minorenni di Milano una nota con allegate due preliminari |
| relazioni dei Servizi Sociali del comune di che, all'esito di un sommario esame |
| della situazione del nucleo familiare e di preliminari colloqui solo telefonici con il signor |
| , che pure si era rivolto spontaneamente al Servizio lamentando che la moglie gli |
| impediva di vedere i figli e che non si occupava della casa e dei bambini, di un incontro |
| con la signora de la constante della scuola dei minori, |
| evidenziano la necessità di valutare le capacità genitoriali delle parti attraverso una |
| valutazione psicodiagnostica e di assicurare la relazione padre-figli se ritenuto in Spazio |
| Neutro; |
| ritenuto che all'udienza del 28.3.2017 le parti hanno raggiunto un accordo provvisorio più |
| ampio sui tempi e sulle modalità di visita tra padre e figli, sulla misura del contributo |
| paterno al mantenimento dei figli, sulla scuola materna cui iscrivere per l'ultimo |
| anno di asilo, sulle modalità per il ritiro dei suoi effetti personali ancora presenti |
| nell'abitazione coniugale da parte del signor , hanno condiviso l'approfondimento |
| suggerito dai Servizi, la signora confermato di essere seguita dalla |
| dott.ssa e il signor di essersi fatto prendere in carico dal dott. di di di di dando seguito |
| essersi fatto prendere in carico dal dott. |
| all'impego che si era assunto all'udienza davanti al giudice nel procedimento ex art. |
| 342bis c.c; |
| ritanuto che il quadro familiare per come emerco dagli atti reciproci e dalle preliminari |

ritenuto che il quadro familiare per come emerso dagli atti reciproci e dalle preliminari verifiche dei Servizi Sociali debba essere necessariamente approfondito sia in relazione alla capacità genitoriale di entrambi i genitori sia in relazione alla situazione psicofisica dei minori, esposti comunque a partire dall'estate 2016 nella prospettazione della ricorrente ad un clima di violenza verbale e di comportamenti violenti ed inidonei da parte del marito che, nel contestarli nella misura ed enfasi con cui sono stati esposti dalla moglie, riferisce di suoi agiti forse eccessivi ma non così gravi, conseguenti alla scoperta della relazione extraconiugale della moglie con un vicino di casa e agli ostacoli dalla stessa frapposti a fargli vedere i figli;

ritenuto che tale approfondimento cui le parti hanno aderito deve essere delegato ai Servizi Sociali del comune di Inveruno, luogo di residenza dei minori e ai Servizi Specialistici della ATS competenti per territorio, che procederanno, ciascuno per la parte di propria competenza ad un'indagine psicosociale e psicodiagnostica sul nucleo familiare che possa fornire completi elementi di valutazione per l'assunzione delle determinazioni definitive a tutela dei minori in relazione all'affidamento, al collocamento, ai tempi e modalità di



frequentazione con il genitore non affidatario/collocatario e alla necessità di interventi di supporto a favore dei genitori e/o dei minori;

ritenuto che allo stato e in attesa degli approfondimenti delegati possa disporsi l'affidamento condiviso dei figli, considerato che non vi sono elementi certi e pregnanti circa l'inidoneità genitoriale paterna che possano giustificare, come chiede la ricorrente, avanzando una domanda di affido esclusivo, la deroga al regime ordinario previsto dal legislatore a tutela del diritto del minore a conservare un rapporto equilibrato continuativo con ciascun genitore e tenuto conto che, sia pure con l'aiuto e la mediazione giudiziale, le parti sino ad ora hanno dato prova di riuscire a trovare accordi per quanto parziali nell'interesse dei figli, comportamento questo che allo stato non può non essere valorizzato come indicativo di una certa capacità di condividere l'esercizio della genitorialità;

ritenuto che deve disporsi il collocamento prevalente dei minori presso la madre, come chiedono entrambi le parti ed essendo la madre la figura genitoriale che sino ad oggi, considerata anche l'età dei bambini, di loro si è sempre occupata;

ritenuto che quanto ai tempi e alle modalità di frequentazione tra il padre e i figli possa essere recepito l'accordo raggiunto dalle parti in udienza in quanto appare allo stato adeguato a garantire, da un lato, l'esigenza di continuità nella relazione padre e figli e, dall'altro, l'esigenza di tutela dei bambini a fronte delle condotte paterne comunque non del tutto dallo stesso negate in attesa della presa in carico da parte dei Servizi Sociali e degli accertamenti disposti;

ritenuto, infatti, che i Servizi Sociali del Comune di dovranno verificare il rispetto del suddetto calendario da parte dei genitori, la sua rispondenza all'interesse dei minori, dando sin d'ora incarico di modificare i tempi e le modalità di frequentazione, sia ampliandoli e valutando la possibilità di introduzione del pernottamento sia dando corso, invece, a modalità di visita osservate con un educatore e/o Spazio Neutro, in relazione alle emergenze delle indagini delegate circa la situazione psicofisica dei bambini e degli adulti e valutati i comportamenti tenuti dagli stessi genitori;

ritenuto che la casa coniugale, sita in della signora della signora debba essere assegnata alla stessa, in quanto genitore collocatario prevalente dei figli minori, dando atto che il signor è stato allontanato dalla stessa con provvedimento ex art. 342bis c.c e che le parti hanno concordato che entro il 20 aprile lo stesso ritirerà i suoi effetti personali dall'abitazione alla presenza di un familiare della moglie e restituirà alla stessa gli effetti personali della moglie e dei figli in suo possesso;

ritenuto che la misura del mantenimento per i figli concordata dalle parti appare allo stato proporzionata ed adeguata alle condizioni economiche delle parti, considerata la situazione di difficoltà lavorativa del ela stabilità della signora che lavora nel ristorante della sua famiglia;

evidenziata sin d'ora l'inammissibilità nel presente giudizio della domande di cui al punto 6 delle conclusioni della ricorrente e al punto 4 delle conclusioni del resistente, entrambe relative all'autovettura (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638);



PQMrichiamata l'autorizzazione per i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto (verbale di udienza del 28.3.2017) 1) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori . nata il , nata il 7 e , nato il con collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica; 2) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli due pomeriggi alla settimana, il mercoledì e il venerdì dalle ore 17 alle ore 20 e una domenica ogni 15 giorni dalle ore 15 alle ore 20 presso il ristorante dei genitori della signora e alla presenza della nonna materna; 3) incarica i Servizi Sociali del Comune di di verificare il rispetto del suddetto calendario da parte dei genitori e la sua rispondenza all'interesse dei minori, di modificare i tempi e le modalità di frequentazione, sia ampliandoli e valutando la possibilità di introduzione del pernottamento sia dando corso, invece, a modalità di visita osservate con un educatore e/o Spazio Neutro, tenuto conto delle emergenze delle indagini di seguito delegate circa la situazione psicofisica dei bambini e degli adulti e valutati i comportamenti tenuti dagli stessi genitori; 4) incarica i Servizi Sociali del Comune di e i Servizi Specialistici della ATS, ciascuno per la parte di sua competenza, di svolgere un'indagine psicosociale e psicodiagnostica sul nucleo familiare, diretta a verificare le competenze genitoriali di entrambe le parti anche in relazione alla capacità di garantire ai minori l'accesso all'altro genitore, la qualità della relazione tra i minori e i genitori, la situazione psicofisica dei minori al fine di acquisire completi elementi di valutazione per l'assunzione delle determinazioni definitive a tutela dei minori in relazione all'affidamento, al collocamento, ai tempi e modalità di frequentazione con l'altro genitore e alla necessità di interventi di supporto a favore dei genitori e/o dei minori; 5) prescrive ad entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici della ATS incaricati e di attenersi alle indicazioni degli stessi; 6) avvisa entrambi i genitori che in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici della ATS potranno essere assunti provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale per entrambi e/o per uno di essi; 7) dispone che i Servizi Sociali del Comune di e i Servizi Specialistici della ATS, ciascuno per la parte di sua competenza, trasmettano a questa AG una relazione completa ed esaustiva entro il 18.10.2017, segnalando in ogni caso tempestivamente eventuali

situazioni di pregiudizio per i minori; 8) assegna la casa coniugale, sita in

a

collocatario prevalente dei figli minori, dando atto che il signor

allontanato dalla stessa con provvedimento ex art. 342bis c.c e che le parti hanno concordato che entro il 20 aprile lo stesso ritirerà i suoi effetti personali dall'abitazione

della signora



è stato

, di proprietà dei genitori

quanto genitore

in

alla presenza di un familiare della moglie e restituirà alla stessa gli effetti personali della moglie e dei figli in suo possesso;

9) pone a carico di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo mensile omnicomprensivo di € 450 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi), prima rivalutazione marzo 2018;

10) evidenzia sin d'ora l'inammissibilità delle domande di cui al punto 6 delle conclusioni della ricorrente e al punto 4 delle conclusioni del resistente, entrambe relative all'autovettura".

Nominava Giudice Istruttore sé stesso e fissava l'udienza di prima comparizione e trattazione per il giorno 26.10.2017.


Reiterate dalle parti con gli scritti difensivi integrativi le proprie allegazioni e domande, pervenuta la relazione dei Servizi Sociali incaricati, all'udienza di prima comparizione e trattazione i procuratori delle parti, non essendo state completate le valutazioni psicodiagnostiche, chiedevano, impregiudicati i diritti di prima udienza, un rinvio che il Giudice Istruttore accordava, disponendo che i Servizi Specialistici della ATS, già incaricati, completassero le valutazioni psicodiagnostiche sulla coppia genitoriale e sui minori e i Servizi Sociali dessero corso alla regolamentazione delle modalità e dei tempi delle frequentazioni tra il padre e i figli come dagli stessi proposto, attese le criticità emerse nella gestione e attuazione della regolamentazione disposta e tenuto conto degli esiti della valutazione psicodiagnostica e dell'andamento degli incontri stessi.

In data 7.2.2018 la difesa depositava un'istanza ex art. 709ter c.p.c in relazione alla iscrizione a scuola di III. Il Giudice Istruttore, instaurato il contraddittorio con decreto del 7.2.2018, da intendersi qui integralmente richiamato, fissava udienza per la discussione del ricorso cautelare contestualmente all'udienza del 22.3.2018 già fissata per il merito.

A tale udienza le parti davano atto che la questione della scuola era stata risolta e i procuratori, anche tenuto conto del contenuto delle relazioni di indagine pervenute, chiedevano un rinvio per verificare la possibilità di un accordo.



Il Giudice Istruttore prendeva atto della rinuncia dell'attrice all'istanza ex art. 709 ter c.p.c., dichiarando l'estinzione del suprocedimento e con provvedimento a verbale così disponeva: "Preso atto delle indicazioni dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici che hanno effettuato la valutazione dei genitori e dei minori dispone che Prosegua la regolamentazione delle frequentazioni in Spazio Neutro con possibilità di valutare graduali e progressivi ampliamenti dei tempi con il padre e ipotesi di eventuale anche parziale liberalizzazione attesa l'indicazione di Spazio Neutro stesso (per cui la finalità è di supporto alla genitorialità), tenuto conto delle indicazioni dei terapeuti dei genitori e dei minori; vengano proseguiti gli interventi di supporto psicologico e psicoterapeutico per gli adulti e il dott. per la signora per il signor terapeuti privati che dovranno rapportarsi con gli operatori dei servizi per garantire ai Servizi stessi un monitoraggio sull'evoluzione della situazione della coppia genitoriale che venga avviata con assoluta urgenza la presa in carico psicologica per interventi educativi diretti alla socializzazione per la minore e un'attività di monitoraggio psicologico per Firmato Da: MOTTOLA PIO AURELIO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Seria#: 289651f1517cf58cc05932bb5822af5e mediazione che venga trasmessa una relazione di aggiornamento entro il 30.6.2018 conclusioni congiunte". l'andamento del percorso; gestione di un affidamento condiviso o della signora





monitoraggio e ad un progetto a lungo termine circa le modalità e i tempi di frequentazione tra i minori e il padre e circa i supporti necessari a sostegno dei minori e degli adulti

vista la richiesta di parte assegna i termini di cui all'art. 183 comma 6 n. 1, 2 e 3 c.p.c rispettivamente sino al 10.9.2018, 10.10.2018, 30.10.2018

dispone sin d'ora che entro il 30.10.2018 entrambe le parti depositino le dichiarazioni fiscali degli anni di imposta 2016 e 2017 (730/2017 e 730/2018)

fissa l'udienza del 7.11.2018 ore 15.00 per la decisione sui mezzi istruttori e la comparizione personale delle parti".

Attesa la richiesta congiunta dei difensori delle parti, depositata in data 10.10.2018, con decreto fuori udienza in data 11.10.2018 il Giudice Istruttore sospendeva la decorrenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e 3 c.p.c, confermando l'udienza già fissata per la verifica delle trattative e la comparizione personale delle parti.

All'udienza del 7.11.2018 le parti davano atto di voler avviare un percorso di mediazione presso una struttura privata individuata di comune accordo e il Giudice Istruttore, al fine di favorire tale apprezzabile iniziativa delle parti, pur a fronte del quadro descritto nella relazione di aggiornamento trasmessa dai Servizi Sociali del comune di Inveruno del 31.10.2018, che evidenziavano l'aggravarsi della conflittualità e il disagio dei minori, che aveva portato a ridimensionare e diversamente modulare lo Spazio Neutro con il padre, fissava nuova udienza per la comparizione personale delle parti, fermi tutti gli incarichi e gli interventi già delegati ai Servizi Sociali del comune di Inveruno.

All'udienza del 12.12.2018 i procuratori delle parti davano atto che, a seguito dell'ultimo incontro delle parti con i Servizi Sociali era stato chiarito e concordato, anche alla luce dei chiarimenti loro resi dal Centro , che le parti intendevano avviare il percorso proposto dal suddetto Centro, che prevedeva incontri di supporto individuale, finalizzati a recuperare dialogo e comunicazione con possibilità di arrivare a successivi incontri congiunti, che il Centro si era reso disponibile a collaborare e coordinarsi con i Servizi Sociali del comune di Inveruno, che le parti si sarebbero fatte carico del costo dei rispettivi incontri individuali e del 50% ciascuno del costo degli eventuali incontri congiunti e chiedevano un rinvio al fine di avviare tale intervento e verificame l'andamento. Il Giudice Istruttore con provvedimento a verbale così disponeva:



| "preso atto di quanto sopra e atteso che il progetto di supporto concordato dalle parti e sopra verbalizzato costituisce allo stato una valida soluzione per verificare la possibilità di un recupero delle competenze genitoriali delle parti anche in ragione del coordinamento |
|--|
| che il Centro dovrà avere con i Servizi Sociali del comune di che stanno seguendo il nucleo familiare da tempo |
| ritenuto però che tutti gli incarichi già dati da questa AG ai Servizi Sociali del Comune di e ai Servizi specialistici della ASST debbano essere mantenuti con particolare riferimento alla regolamentazione delle frequentazioni padre figli anche alla luce delle criticità segnalate nella relazione del 31.10.2018 e alla presa in carico neuropsichiatrica di ed |
| dispone atteso l'impegno delle parti che le stesse avviino il percorso presso il Centro Pollicino con oneri a carico delle parti come sopra verbalizzati e che il Centro coordinerà con i Servizi Sociali del comune di e in ogni caso riferirà a questa AG con una relazione di aggiornamento entro il 28.1.2019 |
| dispone che i Servizi Sociali del comune di proseguano gli incarichi già dati da questa AG con particolare riferimento alla regolamentazione delle frequentazioni padre figli anche alla luce delle criticità segnalate nella relazione del 31.10.2018 e alla presa in carico neuropsichiatrica di Aurora ed Elena trasmettendo a questa AG una relazione di aggiornamento entro il 28.2.2019 |
| fissa nuova udienza il 6.3.2019 ore 15.00 per la comparizione personale delle parti e per l'esame delle relazioni di aggiornamento." |
| All'udienza del 20.3.2019, così differita di ufficio, attese le verbalizzazioni delle parti |
| personalmente presenti e le richieste dei loro procuratori, il Giudice Istruttore con |
| provvedimento a verbale così disponeva: |
| "Dato atto di quanto sopra e letta la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali del Comune di del 14.3.2019 |
| Preso atto delle verbalizzazioni sopra rese dalle parti e ritenuto che gli interventi di supporto a favore dei genitori che gli stessi si sono impegnati a proseguire e ad avviare possano essere di aiuto ad un miglioramento della situazione descritta nella suddetta relazione dei Servizi |
| Ritenuto che nell'interesse superiore dei minori appare opportuno consentire la prosecuzione di questi interventi e l'avvio di un supporto alla genitorialità forte per il signor in un contesto processuale di sospensione dei termini per le memorie istruttorie che rischiano di pregiudicare una possibile evoluzione positiva degli interventi Dispone che i Servizi Sociali del Comune di proseguano negli incarichi e negli |
| interventi già attribuiti come da ultimo provvedimento del 12.12.2018 coordinandosi anche con i terapeuti privati dei genitori e con il professionista che prenderà in carico il signor per il supporto alla genitorialità e trasmettano una relazione di aggiornamento entro il 17.6.2019 |



Fissa nuova udienza per il giorno 27.6.2019 ore 11.30 per esame della relazione di aggiornamento e la prosecuzione del giudizio".

Atteso quanto emerso all'udienza del 27.6.2019 e la richiesta del difensore del convenuto, il Giudice Istruttore concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 e 3 c.p.c, disponeva la prosecuzione di tutti gli interventi da parte dei Servizi incaricati, chiedendo una relazione di aggiornamento conclusiva con indicazione di un progetto a lungo termine a tutela dei minori in termini di affidamento e tempi e modalità di visita padre e figli e fissava udienza per il 2.10.2019 per la precisazione delle conclusioni istruttorie e di merito.

Pervenuta la relazione di aggiornamento in data 27.9.2019, precisate dalle parti le conclusioni all'udienza del 2.10.2018 come a verbale riportate e disposto il deposito delle dichiarazioni fiscali aggiornate da parte delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti termine di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.

Con la comparsa conclusionale tempestivamente depositata entrambe le parti davano atto di avere raggiunto un accordo e riportavano le conclusioni congiunte, come in epigrafe riportate. Parte attrice depositava anche la documentazione fiscale aggiornata, come da disposizione del Giudice Istruttore.

Il materiale probatorio

Premette il Collegio che, attese le conclusioni congiunte esposte in sede di comparsa conclusionale dai difensori, non è necessaria, anche per ragioni di evidente economia processuale, la remissione in istruttoria della causa, avendo le parti, in modo chiaro ed inequivoco, dato atto dell'accordo raggiunto in relazione a tutti i profili della causa che ben possono essere decisi.

Il materiale probatorio acquisito, attraverso le approfondite indagini svolte su tutto il nucleo familiare dai Servizi Specialistici dell'ATS e gli aggiornamenti trasmessi dai Servizi Sociali del Comune di , che hanno seguito il nucleo per tutto il lungo iter processuale, è più che idoneo a fondare una motivata pronuncia su tutte le questioni oggetto del presente giudizio, dando atto il Tribunale che apprezzabilmente, per quanto in limine



litis, le parti hanno saputo trovare un accordo e hanno dato la disponibilità a proseguire gli interventi di supporto in essere a favore loro e dei figli.

La documentazione in atti e le dichiarazioni delle parti quanto alle loro condizioni economiche nell'attualità consentono di valutare anche la conformità all'interesse dei minori dell'accordo raggiunto in ordine all'assetto economico.

La domanda di separazione

La domanda principale di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.

E' incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi era venuta meno da tempo, attesa la comune e, quindi, pacifica allegazione sul punto, pur nelle opposte prospettazioni quanto alle ragioni della fine dell'*affectio coniugalis*, che non hanno rilevanza nella misura in cui nessuna delle parti ha avanzato domanda di addebito.

La grave e difficile situazione personale della coppia è emersa in modo inequivocabile dagli accertamenti svolti, sicchè non appare possibile una loro riconciliazione. Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.

La responsabilità genitoriale

Le conclusioni che le parti hanno rassegnato possono essere accolte, con le specificazioni di seguito meglio indicate, perché del tutto rispondenti agli elementi di valutazione sulle competenze genitoriali acquisite in corso di causa e sulla situazione psicofisica dei minori, di cui danno conto le numerose relazioni trasmesse dai Servizi incaricati nel corso del lungo iter processuale e di cui si è già dato ampio atto nella parte ricostruttiva sopra descritta.

L'affidamento esclusivo dei tre figli alla madre con concentrazione in capo alla stessa ex art. 337 quater comma 3 c.c della responsabilità genitoriale anche in ordine alle decisioni rilevanti relative alla salute, alla istruzione e all'educazione dei figli è la soluzione allo stato più idonea a tutelare il percorso di crescita dei tre bambini, fermi certamente l'obbligo della madre di fornire al padre le informazioni utili relative alla vita dei figli e il diritto del padre di esercitare la dovuta vigilanza, come previsto dalla norma sopra richiamata.



E ciò in ragione del fatto che le capacità genitoriali materne sono state accertate nella loro pienezza ed integrità, mentre quelle paterne risultano allo stato fortemente compromesse e impediscono una gestione condivisa della responsabilità genitoriale, che era stata disposta in via provvisoria dal Presidente (Cass. Sez. I 6.3.2019 n. 6535; Cass. Sez. VI-I 2.12.2010 n. 24526).

è "una donna dotata di adeguate risorse cognitive e affettive, è madre in grado di pensare i propri figli, riconoscendoli come individui diversi da sé e ben differenziati l'uno dall'altro. E' dotata di buone capacità empatiche che le hanno permesso di riconoscere e comprendere la sofferenza provata dai figli in seguito alla complessa situazione familiare. Rispetto alle sue fragilità, in particolare la sua insicurezza interiore e il riconoscimento dei sentimenti aggressivi, ha intrapreso e prosegue con impegno un percorso psicoterapeutico che la sta aiutando ad elaborare le complesse vicende personali" (confr. valutazione psicodiagnostica allegata relazione dei Servizi Sociali del 12.3.2018).

Ha poi dato prova di essersi riappropriata della propria autonomia, essendo rientrata a vivere con i figli nella casa coniugale, dopo un periodo necessitato vissuto presso i suoi genitori e di essere in grado di favorire la relazione padre-figli, avendo accompagnato nel corso di tutto il giudizio i bambini a Spazio Neutro con regolarità e puntualità.

Il signor personale, invece, è risultato "dotato di capacità cognitive limitate da rigidità del pensiero e stereotipie, è in grado di adattarsi alla realtà, ma solo a livello formale, poiché non vi corrisponde un adeguato adattamento affettivo. L'emergere dei contenuti emotivi forti, in particolare in relazione all'area dell'aggressività, è gestito ricorrendo a modalità di difesa di tipo primitivo con la negazione e la scissione. La rappresentazione del mondo esterno è altamente contraddittoria e scissa. Quando rispetto alla moglie, che nel complesso è vissuta come un oggetto persecutorio negativo, tendono ad emergere considerazioni o moti emotivi positivi, le negatività vengono spostate completamente sull'esterno, per esempio sul vicino di casa, unico ritenuto responsabile della crisi coniugale. La colpa è sempre esternalizzata ed accompagnata da vissuti persecutori. L'identità personale non è adeguatamente strutturata e da ciò deriva la scarsa



consapevolezza di se stesso e dei propri obbiettivi, insicurezza e una marcata immaturità affettiva. È apparso centrato sui propri bisogni. Rispetto ai figli, in modo accentuato rispetto alle figlie maggiori, è apparso inevitabilmente carente nella capacità di riconoscerne la sofferenza e di comprenderne i bisogni emotivi. E' inoltre apparso in difficoltà nell'assunzione di un ruolo genitoriale normativo" (confr. valutazione psicodiagnostica allegata relazione dei Servizi del 12.3.2018).

Le fragilità sopra descritte impediscono al padre di essere capace di anteporre la sua difficoltà di relazione con la moglie all'interesse dei figli. E di ciò si è avuta evidenza nel corso del giudizio, ove lo stesso ha molto faticato ad attenersi alle indicazioni degli operatori, ha assunto spesso comportamenti polemici e denigratori della madre alla presenza dei bambini (confr. ad esempio relazione dei Servizi Sociali del 31.10.2018) e ha minimizzato anche fatti importanti quali la condanna dallo stesso riportata alla pena di anni 4 e giorni 15 di reclusione per il reato di maltrattamenti ai danni della moglie (confr. ad esempio relazione dei Servizi Sociali del 26.6.2018).

Va certamente mantenuto il collocamento dei figli presso la madre, che è la figura che costituisce per i tre bambini un punto di riferimento solido e capace di accoglienza e comprensione dei loro bisogni.

Quanto alla relazione con il padre devono proseguire gli incontri in Spazio Neutro con le modalità e le tempistiche in essere (una volta alla settimana per un'ora, una volta da solo e una volta con una volta ogni 15 giorni, con il fratello e Elena da sola), attese le criticità che ancora si manifestano e che nell'ultimo periodo hanno coinvolto anche (confr. ultima relazione di Spazio Neutro del 3.9.2019).

Gli incontri sono ancora un po' faticosi, il padre arriva spesso in ritardo, "la fase dei saluti è un po' sbrigativa e poco caratterizzata da atteggiamenti affettuosi e accoglienti".

Specie con li signor continua ad avere un tono indagatorio, quando chiede informazioni riguardo alla loro vita con la madre e, se le risposte che la figlia gli dà, non sono dallo stesso ritenute convincenti, "ha difficoltà a gestire il conflitto, a mantenere la calma e ad utilizzare un tono pacato e non polemico".



Analoga inadeguatezza il padre mostra anche nella relazione con spesso polemiche, per cui è necessario spesso l'intervento dell'operatrice e con cui tiene comportamenti indagatori, insistenti e polemici e, quando il figlio non risponde come lui pretende, tiene anche comportamenti ricattatori verso il bambino (vedi episodio del guanto degli Avangers). Il signor risponde alle provocazioni del bambino, si pone al suo stesso livello, screditando la mamma, tanto che da ultimo anche all'inizio dell'incontro, specie in quelli congiunti con la sorellina Scrivono gli operatori "il padre ha grande difficoltà a comprendere il significato e ad aderire al percorso educativo proposto". Queste difficoltà sono descritte sin dalle prime relazioni e sono ribadite anche nelle ultime, da cui emerge che non sembra esserci molto spazio per un evoluzione positiva (confr. relazione Spazio Neutro del 27.2.2018, 18.6.2018, 22.10.2018, 12.2.2019, 5.6.2019).

Deve, quindi, mantenersi l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di regolamentare le frequentazioni padre figli con le modalità in essere, dando corso ad un progressivo graduale ampliamento degli incontri e ad una loro liberalizzazione o ad una riduzione o sospensione degli stessi, tenuto conto del loro andamento, dei comportamenti paterni e delle condizioni psicofisiche dei minori.

Devono, poi, proseguire gli interventi di supporto psicoterapeutico per ed attese le condizioni psicofisiche delle due bambine che erano emerse nel corso della valutazione psicodiagnostica, avendo entrambe le minori molto risentito della complessa situazione familiare (confr. relazioni psicodiagnostiche sulle minori, allegate alla relazione dei Servizi Sociali del 12.3.2018) e considerata l'attuale necessità, come scrivono i Servizi anche nelle ultime relazioni, di accompagnarle ad elaborare i loro vissuti e a migliorare il loro benessere in funzione anche di supporto nella relazione con il padre.

I Servizi Sociali del Comune di attiveranno poi i supporti educativi ritenuti più adeguati per i minori in relazione all'evolversi della situazione del nucleo familiare e proseguiranno attraverso i Servizi Specialistici dell'ATS nel supporto alla genitorialità per la madre, che sta continuando il suo percorso individuale con il suo terapeuta e per il padre,



che si è impegnato a proseguire il percorso personale con il dott. del Centro , cui si è rivolto in corso di causa.

I Servizi Sociali del Comune di svolgeranno, infine, una stringente attività di monitoraggio sulla evoluzione della situazione psicofisica dei minori e della coppia genitoriale, raccordandosi con gli specialisti anche privati coinvolti, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, situazioni di pregiudizio per i minori.

Devono, infatti, avvisarsi entrambi i genitori che il mancato rispetto delle statuizioni del presente provvedimento e/o la mancata collaborazione con tutti gli operatori dei Servizi eventuali comportamenti ostruzionistici potrebbero provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e/o di uno solo di essi.

La casa familiare

Deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in proprietà dei genitori della signora , alla stessa, quale genitore affidatario esclusivo e collocatario prevalente dei figli, abitazione in cui, come sopra detto, l'attrice unitamente ai figli è rientrata a vivere in corso di causa, dopo l'allontanamento del signor in forza di un provvedimento ex art. 342bis c.c.

Prende atto poi il Tribunale dell'accordo raggiunto dai coniugi circa i tempi e le modalità di ritiro degli effetti personali ancora presenti nella casa coniugale da parte del signor

Il mantenimento dei figli

L'accordo raggiunto dalle parti quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, come in dispositivo riportato, può essere recepito dal Tribunale, in quanto proporzionato alla capacità reddituale dei genitori per come provata in atti e adeguato a garantire le esigenze di vita dei figli, tenuto conto dell'età degli stessi e della circostanza che allo stato il padre non contribuisce in alcun modo al loro mantenimento diretto.



La signora lavora nel ristorante della sua famiglia con un reddito modesto, ma che ha visto un lieve aumento nel corso del giudizio. Risulta, infatti, un reddito complessivo pari ad € 9.638 + € 960 bonus Irpef per l'anno di imposta 2016, ad € 9.638 + € 960 bonus Irpef per l'anno di imposta 2017, ad € 10.028 + € 960 bonus Irpef per l'anno di imposta 2018 e ad € 11.854 per i primi nove mesi del 2019 (confr. buste paga prodotte). E' poi tornata a vivere nella casa familiare di proprietà dei suoi genitori per cui non sostiene oneri abitativi.

Il signor non ha lavorato nel periodo dal 2014 al 2016 (doc. 3 della memoria difensiva). Da marzo 2018 risulta essere stato assunto con la qualifica di portiere con un reddito netto mensile di circa € 1.000 (confr. buste paga aprile e giugno 2018 - doc. 5 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c e buste paga da novembre 2018 a luglio 2019 - doc. 8 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c), reddito che certamente ben può incrementare.

La misura del mantenimento concordata dalle parti deve farsi decorrere dalla mensilità di novembre 2019, atteso l'accordo raggiunto, di cui si dà atto nella comparsa conclusionale, depositata dai difensori in data 4.11.2019.

Le spese di lite

Le spese di lite devono essere compensate, considerata la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo *status* e atteso l'accordo dalle parti apprezzabilmente raggiunto su tutte le questioni oggetto del giudizio.

P.O.M.

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:



| | trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di I |
|----|--|
| |); |
| 2. | dispone l'affidamento esclusivo di generale, nata il 13.6.2007, generale, |
| | nata il 7.1.2009 e nato il 17.4.2002, alla madre che eserciterà in via |
| | esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione |
| | alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e |
| | alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano i figli, compresi i |
| | documenti di identità dei figli validi anche per l'espatrio; |
| 3. | dà atto che la madre si impegna a tenere costantemente aggiornato il padre in merito a |
| | tutte le questioni di rilievo riguardanti i figli, in merito alla loro istruzione, alla loro |
| | salute, al catechismo, agli sport ed allo svago, fornendo al papà le informazioni utili, |
| | affinché lo stesso possa prendere parte alle varie attività e iniziative inerenti ai bambini |
| | ed aggiornandolo in merito agli esiti delle stesse, tramite e-mail; |
| 4. | dispone che i minori restino collocati presso la madre anche ai fini della residenza |
| | anagrafica; |
| 5. | incarica i Servizi Sociali del comune di di regolamentare le frequentazioni tra |
| | il padre e i figli in Spazio Neutro con le modalità e le tempistiche in essere (|
| | volta alla settimana per un'ora, una volta da solo e una volta con e e e e e e e e e e e e e e e e e e e |
| | una volta ogni 15 giorni, con il fratello e da sola), dando corso ad un |
| | progressivo graduale ampliamento degli incontri e ad una loro liberalizzazione o ad una |
| | riduzione o sospensione degli stessi, tenuto conto del loro andamento, dei |
| | comportamenti paterni e delle condizioni psicofisiche dei minori; |
| 6. | incarica i Servizi Sociali del Comune di e i Servizi Specialistici dell'AST |
| | competenti per territorio, ciascuno per la parte di competenza e in stretta collaborazione |
| | tra loro, di |
| | a) proseguire gli interventi di supporto psicoterapeutico per delle ed estate; |
| | b) attivare i supporti educativi ritenuti più adeguati per i minori; |
| | c) proseguire il supporto alla genitorialità per la madre e per il padre, se ne daranno la |



disponibilità;

- d) monitorare la prosecuzione del percorso psicologico individuale che ciascun genitore si è impegnato a proseguire;
- 7. incarica i Servizi Sociali del Comune di monitoraggio sul rispetto delle statuizioni del presente provvedimento e sull'evolversi della situazione della coppia genitoriale e dei minori, di raccordarsi con gli specialisti anche privati coinvolti, di fornire al nucleo familiare eventuali ulteriori supporti si rendessero necessari, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Autorità Giudiziaria competente, situazioni di pregiudizio per i minori;
- prescrive ad entrambi i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici della ATS e di attenersi alle indicazioni degli stessi;
- 9. avvisa entrambi i genitori che il mancato rispetto delle statuizioni del presente provvedimento e/o la mancata collaborazione con tutti gli operatori dei Servizi incaricati e/o eventuali comportamenti ostruzionistici potrebbero determinare provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e/o di uno solo di essi;
- 10. dà atto che consentirà ai figli di frequentare con regolarità i nonni paterni, con cadenza costante, da concordare direttamente tra le parti, o tra i nonni materni e paterni, che sono rimasti in contatto tra loro. Questo con un preavviso di almeno tre giorni, d'intesa che le visite di cui trattasi potranno avvenire anche nel fine settimana;
- 11. dà atto che i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto e dei documenti di identità per sé stessi e per i figli minori;
- 12. assegna la casa coniugale, sita in , di proprietà dei genitori di genitore affidatario esclusivo e collocatario dei figli minori;
- 13. dà atto che consegnerà a consegnerà a i suoi beni ed effetti personali, ancora presenti nella casa coniugale, entro la fine di novembre 2019, che



- andrà a ritirarli secondo indicazioni e modalità concordate tra i legali delle parti e che a sua volta e contestualmente al ritiro anzidetto, consegnerà gli effetti personali della moglie e delle figlie, ancora in suo possesso;
- trasferirà la sua residenza, spostandola dalla casa coniugale, entro e non oltre un mese dal deposito della comparsa conclusionale contenente le conclusioni congiunte;
- , con decorrenza dalla mensilità di novembre 2019, 15. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre entro il giorno 30 di ogni mese della somma mensile di € 500 (€ 166 per ciascun figlio), importo soggetto a rivalutazione annuale istat, prima rivalutazione novembre 2020;
- 16. dispone che i genitori, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2019, contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese extra assegno individuate secondo le Linee Guida della Corte di Appello di Milano e del Tribunale di Milano (le cui premesse devono intendersi qui integralmente richiamate) di seguito indicate:
 - SPESE MEDICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; ticket sanitari; d) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista. Con riguardo al relativo acquisto, le parti provvederanno ad acquisire, tempestivamente, due preventivi, da trasmettersi reciprocamente, per scegliere quello più conveniente, a parità di prodotto/prestazione; e) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario;
 - SPESE MEDICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente; farmaci omeopatici;



- SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica; f)
- SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);

fondo cassa richiesto dalla scuola; g)gite scolastiche senza pernottamento;

- SPESE SCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy - scout); e) baby sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori; spese per conseguimento per la patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.

Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;

- 17. dà atto che restano a carico esclusivo di spese: spese per i mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico e spese per il tempo prolungato, pre- scuola e dopo scuola;
- 18. dispone che gli assegni per il nucleo famigliare saranno percepiti quale genitore affidatario esclusivo e collocatario dei figli minori;



- Firmato Da. GASPARINI PIERA Emesso Da: Poste Italiane EU Qualificad Certificates CA Serial#: 774af640740b7e47 Firmato Da: MUSCIO ROSA Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: ef8fb1 Firmato Da: MOTTOLA PIO AURELIO Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 28965111517ef58cc05932bb5822af5e
- potrà effettuare per intero le detrazioni fiscali 19. dà atto che relative alle spese dei figli, salve quelle pagate anche da , che verranno detratte al 50% per ciascuna parte;
- 20. compensa tra le parti le spese di lite;
- 21. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
- 22. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del perchè provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
- 23. manda alla cancelleria perché trasmetta copia della presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di la perchè provvedano a quanto disposto.

Cosi deciso, in Milano il 4 dicembre 2019

Il Giudice Rel. Est Dott.ssa Rosa Muscio

Il Presidente Dott.ssa Piera Gasparini

